

quando a suo giudizio ne ravvisi l'opportunità, a rilasciare agli Agenti generali in carica la procura per stipulare in nome e per conto dell' Istituto, nell'ambito del territorio di rispettiva competenza, contratti di assicurazione limitatamente a capitali assicurati di lire 25.000 quando non occorra preventiva visita medica e di L. 100.000 quando occorra detta visita medica;

b) di demandare al Direttore generale, ove egli nel suo criterio discrezionale abbia informazioni che le compagnie concorrenti abbiano deciso di accedere tali limiti, la facoltà di rilasciare agli Agenti generali sopra le motivazioni suddette, procura per stipulare contratti superiori alle cifre sopra indicate;

c) a rilascio agli stessi Agenti generali la procura per esigere, nel territorio di propria competenza i premi relativi sia alle polizze già regolarmente emesse dalla Direzione generale sia ai contratti stipulati come sopra dagli stessi Agenti generali, e a rilasciarne valida quietanza in nome e per conto dell' Istituto".

Il Consiglio, su conforme parere e speso dal Comitato permanente, approva le suddette proposte e il relativo schema di deliberazione formale.

V. Impieghi patrimoniali